

Sentenza: n. 274 del 7 luglio 2010

Materia: ordine pubblico e sicurezza

Giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: articolo 117, comma secondo, lettera h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale, commi quarto e sesto e del principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana

Oggetto: decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 "Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94".

Esito: parziale accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Nelle more della decisione sul ricorso proposto in via principale per illegittimità costituzionale della legge 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", le Regioni Emilia -Romagna e Toscana impugnano il decreto attuativo di essa. Tale atto detta disposizioni specifiche in relazione alla competenza del prefetto in ordine alla tenuta degli elenchi delle associazioni di volontari, al contenuto delle convenzioni da stipularsi tra le suddette ed i sindaci che intendano avvalersi della loro collaborazione per la segnalazione di eventi pericolosi per la sicurezza urbana o di disagio sociale.

Le Regioni lamentano l'incostituzionalità delle disposizioni, ritenendo che queste siano lesive delle attribuzioni regionali in materia di polizia amministrativa locale e di servizi sociali ed esorbitino quindi la competenza esclusiva dello Stato nell'ambito dell'ordine pubblico e sicurezza, di cui ritengono debba essere data un'interpretazione restrittiva, volta solo alla prevenzione e repressione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

La Corte, già pronunciata sul ricorso avverso la normativa statale con sentenza n. 226 del 2010, nel giudizio in oggetto ripercorre lo stesso iter logico-giuridico a fondamento della pronuncia citata. I concetti sottostanti a "*sicurezza urbana*" e "*situazioni di disagio sociale*", inerenti l'oggetto della attività collaborativa di segnalazione degli osservatori volontari, per il vaglio di legittimità costituzionale devono ricondursi a due distinte sfere di competenza legislativa.

Sicurezza urbana, deve essere intesa secondo quanto disposto dall'articolo 54, comma 4 del decreto legislativo 267/2000 sul potere di ordinanza dei sindaci in tema di sicurezza pubblica (prevenzione e repressione dei reati) e pertanto essa inerisce alla materia ordine pubblico e sicurezza, potestà legislativa esclusiva statale.

Disagio sociale ha una valenza molto ampia relativa ad una pluralità di eventi e non necessariamente esso implica fatti criminosi e pericolosi, bensì è inerente a situazioni riconducibili a politiche/servizi sociali afferenti alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

In ragione dell'interpretazione delle formule sopracitate, la Corte censura l'atto impugnato per incostituzionalità limitatamente alla previsione "situazioni di disagio sociale" contenuta nelle varie disposizioni del decreto, che non spettava appunto allo Stato emanare nella parte in cui disciplina l'attività di segnalazione da parte di osservatori volontari di tali situazioni.